



ATTIVITÀ DI IMPIANTISTICA (D.M. 37/08)

CONVERSIONE DELLE ABILITAZIONI da L. 46/90 a D.M. 37/08

La Camera di Commercio di Frosinone sta procedendo alla conversione d'ufficio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di impiantistica previste dall'art. 1, c. 1, della L. 46/90 in quelle introdotte dall'art. 1, c. 2, del D.M. 37/08.

Il procedimento riguarda le sole imprese non cessate ed effettivamente esercenti l'attività di impiantistica alla data della conversione, che abbiano legittimamente denunciato l'esercizio dell'attività di impiantistica prima del 27 marzo 2008 (*data di entrata in vigore del D.M. 37/08*), e che non siano assoggettate a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa alla data della conversione.

In data 13 dicembre 2012 è stata effettuata una conversione automatica massiva, che ha interessato a 1.094 posizioni. Per le restanti posizioni (*circa 500*), rimaste escluse per motivi tecnici dalla procedura automatica di conversione, si procederà, sempre d'ufficio, alla conversione manuale.

Questi i criteri adottati nella conversione delle abilitazioni:

lettera a) della L. 46/90

Le imprese abilitate per la lettera a) della L. 46/90, conservano la lettera a) del D.M. 37/08, limitatamente agli "impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere".

Sono quindi compresi gli "impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere", i quali, ora esplicitamente nominati nella lettera a) del D.M., per la loro tipologia erano da ritenersi già presenti, sia pure "innominati", nella lettera a) della Legge, ed eccettuati i soli "impianti di protezione contro le scariche atmosferiche", che ora sono ricompresi nella lettera a) del D.M., ma erano in precedenza nella lettera b) della Legge, per cui i soggetti abilitati per la sola lettera a) della Legge non erano abilitati alla loro installazione e manutenzione.

Le imprese che, oltre alla lettera a), avevano anche la lettera b) della Legge, prendono interamente le lettere a) e b) del D.M. (come già detto, gli "impianti di protezione contro le scariche atmosferiche", ora nella lettera a) del D.M., erano in precedenza nella lettera b) della Legge).

lettera b) della L. 46/90

Le imprese abilitate per la lettera b) della L. 46/90, conservano l'intera lettera b) del D.M. 37/08, ed in più prendono la lettera a) del D.M., limitatamente agli "impianti di protezione contro le scariche atmosferiche" (come già detto, gli "impianti di protezione contro le scariche atmosferiche", ora nella lettera a) del D.M., erano in precedenza nella lettera b) della Legge).

Le imprese che, oltre alla lettera b), avevano anche la lettera a) della Legge, prendono interamente le lettere a) e b) del D.M. (come già detto, gli "impianti di protezione contro le scariche atmosferiche", ora nella lettera a) del D.M., erano in precedenza nella lettera b) della Legge).

lettera c) della L. 46/90

Le imprese abilitate per la lettera c) della L. 46/90, conservano la lettera c) del D.M. 37/08 limitatamente agli "impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di condizionamento di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali".

Sono quindi compresi gli "impianti di condizionamento", sebbene non esplicitamente nominati nella lettera c) della L. 46/90, ed eccettuati i soli "impianti di refrigerazione".

Per quanto concerne gli impianti di condizionamento, ora esplicitamente nominati nella lettera c) del D.M. 37/08, essi, sia perché essenzialmente assimilabili agli impianti di climatizzazione, esplicitamente previsti nella lettera c) della L. 46/90, sia perché principalmente realizzati in edifici adibiti ad uso civile, erano da ritenersi già presenti, sia pure "innominati", nella lettera c) della Legge.

Gli impianti di refrigerazione, invece, ora esplicitamente nominati nella lettera c) del D.M. 37/08, il cui campo di applicazione si estende a tutti gli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso, sono da ritenersi specifici dell'ambito industriale/commerciale e di conseguenza esclusi dal campo di applicazione della L. 46/90, limitato ai soli edifici adibiti ad uso civile. Non essendo disciplinati *ratione materiae* dalla L. 46/90, non possono pertanto ritenersi ricompresi, sia pure come "innominati", nella lettera c) della stessa Legge.

lettere d) – e) – f) – g) della L. 46/90

Le imprese abilitate per le lettere d) – e) – f) – g) della Legge 46/90, conservano interamente le corrispondenti lettere del D.M. 37/08.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Lettera a) L. 46/90 = lettera a) D.M. 37/08, limitatamente agli “impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere”

Lettera b) L. 46/90 = lettera b) D.M. 37/08 + lettera a) D.M. 37/08 limitatamente agli “impianti di protezione contro le scariche atmosferiche”

Lettere a) + b) L. 46/90 = lettere a) + b) D.M. 37/08

Lettera c) L. 46/90 = lettera c) D.M. 37/08, limitatamente agli “impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di condizionamento di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali”

Lettera d) L. 46/90 = lettera d) D.M. 37/08

Lettera e) L. 46/90 = lettera e) D.M. 37/08

Lettera f) L. 46/90 = lettera f) D.M. 37/08

Lettera g) L. 46/90 = lettera g) D.M. 37/08

Tutte le lettere L. 46/90 = tutte le lettere D.M. 37/08, ad esclusione, per la lettera c) del D.M., degli “impianti di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali”

L. 5 marzo 1990, n. 46

Norme per la sicurezza degli impianti.

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

Art. 1. Ambito di applicazione

1 Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.